

REPUBBLICA ITALIANA
C O M U N E D I M A F A L D A
(Provincia di Campobasso)

DELIBERAZIONE N. 58

Trasmessa al Co.Re.Co.
il 2 Dicembre 1994
Prot. N. 4734

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA
COMUNALE.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno trenta del mese di Novembre (30/11/1994), nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale in Mafalda.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati a seduta, per le ore 20.30, i Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1) VALENTINI	Ermindo	x	
2) PALENA	Leonardo	consigliere dimessosi	
3) FABRIZIO	Antonio	x	
4) CERICOLA	Mario Marino	x	
5) GIANFELICE	Graziano	x	
6) DI PIETRO	Leonardo		x
7) GABRIELE	Nicolino		x
8) DI IULIO	Giuseppe Giuliano	x	
9) VARRENTI	Nicolino	x	
10) NANNI	Mario	x	
11) D'AMELIO	Giuseppe		x
12) DI MEO	Augusto	x	
13) DEL GESSO	Susanna	x	
14) GRIMALDI	Doriana Maria	x	
15) SPATOCCO	Vincenzo		x
TOTALI		10	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dr. Giovannino PALMA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Ermindo VALENTINI - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'Ordine del giorno=.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che a seguito del completamento dei lavori di costruzione della Palestra Comunale si rende necessario approvare un apposito Regolamento per l'utilizzazione della stessa;

Visto l'allegato Regolamento per l'uso della Palestra Comunale, composto di N. 12 articoli;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Istruzione/Cultura/Sport e Tempo Libero in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;

Visto l'Art. 32, comma 2°, lett. a), della Legge 8/06/1990, N. 142;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare il Regolamento per l'uso della Palestra Comunale, composto di N. 12 articoli, allegato alla presente deliberazione della quale ne forma parte integrante e sostanziale.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to:
VALENTINI Ermino

F.to:
PALMA Giovannino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale, dietro conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il giorno 02/12/1994 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02/12/1994 al 16/12/1994.

Dalla Residenza Municipale, addì 02/12/1994

IL SEGRETARIO
F.to:
PALMA Giovannino

Per estratto conforme per uso amministrativo, li 02/12/1994.

IL SEGRETARIO
[Signature]

REGIONE MOLISE - COMITATO DI CONTROLLO

Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Campobasso

Prot. N. 9230 / 9505

Nella seduta del 19 DIC. 1994 non rileva vizi di legittimità

IL PRESIDENTE
F.TO: AUV. A. DI TOMASSO

Per c. c.
Campobasso, li 19 DIC. 1994
IL SEGRETARIO
f.to DR. GIUSEPPE SCARLATELLI

R E G O L A M E N T O
PER L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale
N. 58 del 30/11/1994

Art. 1

1. La Palestra Comunale viene gestita direttamente dal Comune di Mafalda, in base alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 2

1. La Palestra è destinata all'uso di tutti i cittadini, Enti, Istituzioni, Gruppi sportivi e/o atletici, Associazioni, ecc. di Mafalda.

2. Essa potrà essere utilizzata, per particolari e motivate necessità, anche da cittadini, Enti, Istituzioni, Gruppi sportivi e/o atletici, Associazioni, ecc. dei Comuni limitrofi.

3. L'uso della Palestra verrà concesso, di norma, a tutti i richiedenti nei limiti della materiale effettiva possibilità di fruizione, ed in subordine, in ordine alle seguenti priorità:
- valore sportivo della Società, Ente, Gruppo, ecc. richiedente;
- valore sportivo, sociale e culturale della manifestazione.

4. L'uso della Palestra è, comunque, destinato prioritariamente allo svolgimento delle attività di educazione fisica delle locali Scuole Materne, Elementari e Medie. In subordine esso è destinato allo svolgimento di Corsi atletico/sportivi, ginnastica varia, ginnastica rieducativa e simili, nonchè per lo svolgimento di campionati o tornei di pallavolo, tennis, pallacanestro, ecc., manifestazioni sportive, sociali, culturali, ricreative, ecc. organizzati dai soggetti di cui ai commi precedenti.

Art. 3

1. Le Istituzioni scolastiche dovranno comunicare al Comune all'inizio di ogni anno scolastico i giorni della settimana e gli orari delle lezioni di educazione fisica, nonchè i giorni della settimana e gli orari delle eventuali attività parascolastiche, in modo da consentire all'Amministrazione di predisporre un adeguato programma per l'utilizzazione della Palestra.

2. Le domande di concessione dell'uso della Palestra da parte dei soggetti indicati al precedente Art. 2, escluse le Istituzioni scolastiche di Mafalda, per lo svolgimento attività, manifestazioni, corsi, tornei, ecc. dovranno contenere l'indicazione esatta del richiedente, dell'uso al quale è destinata, della/e data/e o periodo, dell'orario di inizio e termine, nonchè quant'altro necessario all'esatta individuazione degli stessi e del loro valore. Le domande dovranno contenere, inoltre, esplicita dichiarazione di assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzazione della Palestra Comunale, nonchè l'accettazione

incondizionata di tutte le norme previste dal presente Regolamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche di Mafalda non è necessaria alcuna deliberazione di concessione dell'uso della Palestra, ritenendosi sufficiente la comunicazione di cui al precedente comma 1° del presente articolo, salvo eventuali accordi fra le stesse, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, nel caso le giornate e gli orari delle lezioni di educazione fisica e delle eventuali attività parascolastiche dovessero coincidere.

4. Per quanto concerne, invece, tutti i rimanenti soggetti, la concessione dell'uso della Palestra avverrà:

- per manifestazioni, attività, ecc. che hanno durata complessiva di un solo giorno mediante autorizzazione del Sindaco, in calce alla richiesta;

- per manifestazioni, attività, corsi, tornei, ecc. per periodi complessivi superiori ad una giornata mediante adozione di apposita deliberazione della Giunta Municipale.

5. Le domande di concessione per manifestazioni, attività, corsi, ecc. che hanno la durata complessiva di un solo giorno dovranno essere presentate al Sindaco almeno con un giorno di anticipo mentre quelle per periodi superiori dovranno essere presentate all'Amministrazione almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento degli stessi.

Art. 4

1. L'uso della Palestra, nei limiti del possibile, sarà concesso gratuitamente od a prezzo ridotto per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, ecc., nei casi previsti dagli Artt. 12 e 13 del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

Art. 5

1. La concessione della Palestra, nei casi diversi dalla sua fruizione da parte delle Istituzioni scolastiche di Mafalda e da quelli di cui al precedente Art. 4, è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite dall'organo competente del Comune.

Art. 6

1. Il concessionario, comprese le Istituzioni scolastiche, è responsabile della vigilanza della Palestra ed è tenuto, durante il periodo della concessione o dello svolgimento delle lezioni di educazione fisica o della/e attività, corsi, tornei, manifestazioni, ecc. a:

- a) custodire la proprietà comunale, impedendo manomissioni, asporti o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed agli arredi;
- b) impedire l'ingresso alla Palestra ai non autorizzati;
- c) eseguire, al termine di ogni lezione, manifestazione, partita, allenamento, o altro, la pulizia dei locali e dei servizi;
- d) presenziare, personalmente o a mezzo di un proprio delegato o dipendente a tutte le esercitazioni, allenamenti, partite, giuochi, manifestazioni, ecc., in qualsiasi momento, per impedire il verificarsi di danni a persone o a cose.

2. Il richiedente la concessione è personalmente responsabile verso il Comune di ogni danno derivante alla Palestra, agli spogliatoi, ai servizi ed alle attrezzature da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa.

3. Durante lo svolgimento delle lezioni, manifestazioni, attività, corsi, ecc. i concessionari sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad esso personalmente, quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose. Inoltre i concessionari medesimi hanno l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque ed anche verso gli eventuali spettatori.

Art. 7

1. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone od a cose in seguito ad incidenti durante le lezioni, attività, corsi, allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere della Palestra.

Art. 8

1. I concessionari hanno inoltre l'obbligo di osservare esattamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli.

Art. 9

1. A garanzia degli obblighi di cui al presente Regolamento, che verranno assunti dal concessionario al momento della consegna della Palestra Comunale, ed in particolare di quelli di cui ai precedenti Artt. 6 e 7 e per il risarcimento dei danni eventuali nonchè per il rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per fatto e colpa del concessionario, questi dovrà effettuare presso il Tesoriere comunale un deposito cauzionale provvisorio:

- della somma di £. 50.000= (Cinquantamila) in caso di autorizzazione da parte del Sindaco per una sola giornata;

- nella somma che verrà determinata, di volta in volta, dalla Giunta Municipale al momento dell'adozione dell'atto deliberativo della concessione nei rimanenti casi.

2. Le Istituzioni scolastiche di Mafalda sono esonerate dal prestare il deposito cauzionale.

3. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione ove l'Amministrazione abbia ad avvalersi della stessa per una delle ipotesi indicate al precedente comma 1° del presente articolo.

4. Il deposito cauzionale provvisorio resterà vincolato fino a tutto il periodo della durata della concessione e verrà restituito dopo cessato l'uso della Palestra Comunale, previa dichiarazione di un apposito incaricato del Comune attestante che non sono stati prodotti danni di sorta e previo apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.

Art. 10

1. In tutti i casi sarà a carico dei concessionari qualsiasi spesa per tassa od altro, inerenti all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione.

Art. 11

1. Ogni inadempienza del concessionario agli obblighi del presente Regolamento comporterà l'applicazione di una penalità di £. 50.000 (cinquantamila), oltre il risarcimento degli eventuali danni arrecati ed il rimborso delle eventuali spese per l'esecuzione dei lavori di riparazione o di ripristino.

2. Il Sindaco contesterà per iscritto l'addebito al concessionario, prefissando, altresì un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.

3. La comunicazione dell'addebito al concessionario dovrà avvenire mediante consegna di lettera contenente le contestazioni, di cui una copia dovrà essere firmata per ricevuta. Qualora la consegna manuale non fosse possibile, la comunicazione potrà essere fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica a mezzo del Messo Comunale.

4. L'applicazione della penale avverrà con apposita deliberazione della Giunta Municipale, che verrà notificata al concessionario. La penale verrà introitata dal Comune mediante prelievo dal deposito cauzionale prestato, salva ed impregiudicata ogni altra ragione ed azione nel caso il deposito cauzionale non fosse sufficiente.

Art. 12

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo e la sua pubblicazione, unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il presente Regolamento:


- è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 58 del 30 Novembre 1994;

- è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 2 Dicembre 1994 al 16 Dicembre 1994;

- è stato esaminato, senza rilievi di legittimità, dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Campobasso - nella seduta del 19 DIC. 1994 ai numeri 9230/3505;

- è entrato in vigore il 22 DIC. 1994.

Dalla Residenza Municipale, li 23 DIC. 1994



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giovannino PALMA)

G. Palma